

Confederazione Italiana Agricoltori di Venezia

Tel. 041-5381999 Fax 041-5381819 E-mail ciavenezia@ciavenezia.it
www.ciavenezia.it



Aprile 2019



NOTIZIE FLASH

 <p style="text-align: center;">VINITALY 2019</p> <p>Al via la 53esima edizione del Salone internazionale dei Vini e dei distillati. Vinitaly torna a Verona dal 7 al 10 aprile 2019. La manifestazione ospiterà 4.120 aziende espositrici, a cui si aggiungeranno 291 di Sou&Agrifood e 200 Enolitech.</p> <p>Quest'anno per la prima volta, la fiera supera i 100.000 metri quadri di superficie netta venduta: è la più grande manifestazione del settore al mondo. Non a caso, gli spazi dei padiglioni sono esauriti dallo scorso novembre, opzionati da 4.600 aziende vinicole, 130 in più dello scorso anno, in gran parte italiane. Ma non solo, in totale sono 35 i paesi produttori rappresentati.</p> <p>Vinitaly è pensata come fiera aperta ai soli operatori specializzati: un punto d'incontro tra offerta e domanda, tra produttori e buyers, sia italiani che esteri.</p> <p>La sua mission è finalizzata alla promozione ed alla valorizzazione delle aziende vinicole. Di qui la scelta di qualificare la manifestazione sotto il profilo professionale, soddisfacendo peraltro anche le esigenze espresse dagli espositori, limitando l'accesso all'evento esclusivamente agli operatori professionisti del settore.</p> <p><i>(segue a pag.2)</i></p>	<p>Sommario:</p> <ul style="list-style-type: none"><u>-DL 4/2019 e Assistenza fiscale pag.2</u><u>-Mod.IVA 2019: nuova compilazione rigo VL33 pag.3</u><u>-Fattura elettronica per conferimenti a coop.ve pag.4</u><u>-LIPE 2019 pag.5</u><u>-Reddito di allevamento: le nuove specie pag.6</u><u>-Allevamento eccedentario non dichiarato pag. 7</u><u>-ISA anche per le imprese agricole pag.8</u><u>-Comunicazione ENEA 2019 pag.9</u><u>-Limiti per università non statali pag.10</u><u>-Il nuovo modello RLI pag.11</u><u>-Nuove tariffe INAL pag.11</u><u>-CAF regime stagionale per i contratti a termine pag.12</u><u>-INPS: nuovi modelli Gestione aziende agricole pag.12</u><u>-Scadenario di marzo pag.14</u>
---	---

(segue da pag.1) Vinitaly apre i propri cancelli dalle **ore 9,30 fino alle 18 di domenica 7, lunedì 8, martedì 9 e mercoledì 10 aprile.**

-Biglietto giornaliero € 85

-Abbonamento (4 ingressi) €150

Help-phone: 045 8298561 (orario: dalle 9.00 alle 13.00 - 14.00-18.00)

Il Comune e la Polizia Municipale di Verona mettono a disposizione, all'indirizzo www.veronamobile.it e su **Twitter** @veronamobile, un servizio informativo aggiornato in tempo reale sulla disponibilità dei parcheggi cittadini e sulla situazione viabilistica generale, segnalando percorsi consigliati, eventuali rallentamenti o incidenti.

E' possibile raggiungere Verona in auto:

-dall'autostrada A4 "Serenissima" (Torino-Milano-Brescia-Venezia-Udine-Trieste) l'uscita più vicina al quartiere fieristico è Verona Sud, con possibilità di posteggio nel parcheggio Adigeo, con entrata su via Cagnoli, nel parcheggio di Cattolica Center, in via Torricelli.

-dall'autostrada A22 "Brennero" (Modena-Trento-Bolzano-Bressanone-Vipiteno) è consigliata l'uscita di Verona Nord, con possibilità di posteggiare nei parcheggi dello Stadio Bentegodi, in via dello Sport, o del **Centro Agroalimentare Veronamercato** in via Sommacampagna.



DL 4/2019 E ASSISTENZA FISCALE

Il Dl n.4/2019 è **stato convertito in legge** in via definitiva il 27 marzo 2019 è ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Le principali novità di carattere tributario del provvedimento, che contiene le norme su: "*reddito di cittadinanza*" e "*quota 100*", **riguardano essenzialmente l'assistenza fiscale prestata dei Caf** e dai professionisti.

Autorizzazione

L'art. 6 del decreto, interviene sull'assistenza fiscale dettata dal decreto n. 164/1999, modificando l'art. 7 che regola l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività. **Viene soppressa la disposizione** secondo cui l'Agenzia verifica annualmente che la media delle dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun Caf nel triennio precedente sia almeno pari all'1% della media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nello stesso triennio. La stessa disposizione prevedeva che, per i Caf riconducibili alla medesima associazione od organizzazione o a strutture da esse delegate, il requisito doveva essere considerato complessivamente.

Sanzioni visto di conformità

L'art. 7-bis del decreto, **modifica il regime sanzionatorio in materia di infedele rilascio del visto di conformità**. Dal 2015, con l'introduzione del modello 730 precompilato, erano state inasprite le sanzioni: chi aveva apposto un visto infedele era tenuto a versare le imposte in carico al contribuente che a causa dell'errore non erano emerse, aumentate di interessi e sanzioni. Inoltre, era previsto un aumento della sanzione fino alla metà per chi nel precedente triennio aveva commesso un analogo errore. La nuova disciplina invece, prevede:

- **se il visto infedele è rilasciato rispetto a un modello 730**, l'intermediario (Caf o professionista) è tenuto al pagamento di una **sanzione pari al 30% della maggior imposta non riscontrata e torna in carico al contribuente il versamento totale delle imposte emerse e degli interessi**, (in base alla precedente disciplina, in questa ipotesi si stabiliva che, salvo il caso di presentazione di una dichiarazione rettificativa, Caf e professionista erano tenuti al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti (segue a pag.3)

(segue da pag.2)

al contribuente in sede di controllo formale delle dichiarazioni, fatto salvo il caso in cui il visto infedele non fosse stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente);

- se l'infedeltà del visto non è già stata contestata, il Caf o il professionista può trasmettere una Dichiarazione Rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere all'Agenzia delle entrate una Comunicazione dei dati relativi alla rettifica. In tal caso, la somma dovuta (cioè il 30% della maggiore imposta) **può essere ridotta fino al 5%** attraverso il ricorso al ravvedimento (articolo 13 del Dlgs 472/1997);
- le sanzioni previste dalla disposizione in esame **non sono oggetto della maggiorazione** prevista dall'art.7, comma 3, Dlgs n.472/1997 (**reiterazione**) vale a dire l'aumento fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole o in dipendenza di adesione all'accertamento di mediazione e di conciliazione.

Infine, relativamente alla presentazione del 730 precompilato, viene confermato che, in tal caso, **il controllo formale** è effettuato nei confronti del Caf o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella precompilata.

La nuova versione della norma, prevede che in questa ipotesi **resta fermo a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi.**

Rimane invariata, infine, la parte del comma in cui si stabilisce che il **controllo della sussistenza delle condizioni soggettive** che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni è **effettuato nei confronti del contribuente.**



Dichiarazione IVA 2019

MOD.IVA2019: NUOVA MODALITA' DI COMPILAZIONE DI VL33

A coordinamento delle informazioni comunicate dai contribuenti con la Comunicazione trimestrale dei dati contenuti nelle liquidazioni periodiche Iva, nella Dichiarazione Iva dello scorso anno, fu introdotto **nel quadro VL, il rigo VL30** nel quale indicare:

- nel campo 2, l'ammontare complessivo dell'Iva periodica dovuta, come somma degli importi indicati a colonna 1 del rigo VP14 del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva relative al 2018, al quale aggiungere l'importo dell'acconto dovuto;
- nel campo 3, il totale dei versamenti periodici, compreso l'acconto Iva e gli interessi trimestrali, nonché le eventuali imposte versate a seguito di ravvedimento;
- nel campo 1, il maggiore tra l'importo indicato nel campo 2 e quello indicato nel campo 3.

Nelle istruzioni di compilazione del modello IVA di quest'anno, viene ulteriormente precisato che nel campo 3 deve essere compreso anche l'ammontare dell'Iva periodica, relativa al 2018, versata a seguito del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato, ai sensi dell'art. 54-bis, DPR n. 633/1972, riguardanti le citate comunicazioni trimestrali dei dati derivanti dalle liquidazioni periodiche. Si tratta in particolare dei versamenti effettuati con codice tributo 9001 (al netto di sanzioni e interessi) e anno di riferimento 2018, fino alla data di presentazione della dichiarazione e comunque non oltre il termine ordinario previsto per la presentazione della stessa. (segue a pag.4)

(segue da pag.3) L'importo indicato nel rigo VL30, come lo scorso anno, andrà quindi ad abbattere l'Iva complessivamente dovuta, così come indicata nel rigo VL3 (imposta dovuta), oppure andrà ad incrementare il credito indicato nel rigo VL4 (imposta a credito).

Nelle istruzioni del modello IVA2019 (pag.45) alla compilazione del successivo rigo VL33, che accoglie l'importo complessivo risultante a credito del contribuente, **si precisa** che nel calcolare la differenza tra importi a credito e importi a debito, **non va considerato il totale indicato nel campo 1 del modello VL30, ma quanto indicato nel campo 3** dello stesso rigo VL30 (ovvero l'Iva periodica versata). E ciò al fine di tenere conto, nel calcolo del credito emergente dalla dichiarazione, **esclusivamente dei versamenti effettuati. Se da tale calcolo emerge un importo negativo il rigo VL33 non deve essere compilato: "Nel calcolo del credito emergente dalla dichiarazione occorre tenere conto esclusivamente dei versamenti effettuati. Qualora da tale calcolo emerga un importo negativo il presente rigo non deve essere compilato."**

Da tale nuova modalità di compilazione del rigo VL33 ne discende una evidente penalizzazione per il contribuente, che comunque, intende recuperare i mancati versamenti periodici, poiché fino a quando ciò non accade il modello di dichiarazione annuale non evidenzierà alcun credito o comunque lo evidenzierà in misura inferiore a quello emergente dalle scritture contabili, **impedendone l'effettiva compensazione** a partire dalla presentazione del modello di dichiarazione annuale.

Nel caso poi di **mancati versamenti recuperati successivamente alla presentazione del modello dichiarativo** annuale il contribuente, al fine di far emergere il credito, dovrà quindi fare necessariamente **ricorso alla presentazione di una dichiarazione Iva integrativa**.

Si possono quindi, verificare le seguenti ipotesi:

1-regolarizzazione del mancato versamento periodico entro il 30 aprile 2019 e quindi ho titolo per portarlo in detrazione nella dichiarazione Iva annuale e far emergere il credito che potrò compensare;

2- Non regolarizzazione del mancato versamento entro il 30 aprile 2019, in tal caso occorrerà:

- effettuare il versamento dell'Iva del mese/trimestre incriminato con il ravvedimento operoso,
- presentare una dichiarazione integrativa a favore per far emergere il credito corretto e poterlo utilizzare.



FATTURA ELETTRONICA PER CONFERIMENTI A COOPERATIVA

L'Agenzia delle Entrate con tre risposte di consulenza giuridica del 18 marzo 2019, ha confermato quanto già chiarito nelle FAQ pubblicate, sulla fatturazione elettronica per le società di conferimento agricolo.

Si rammenta che la disciplina generale, contenuta nell'articolo 34, comma7, del decreto IVA dispone che *"I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c), ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all'atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L'obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi è consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo"*.

Nel merito è stato chiesto alle Entrate:

- come si deve comportare una società cooperativa agricola di conferimento per conto del socio?
- in che modo il cedente, cioè il socio, può ricevere fattura?

(segue a pag.5)

(segue da pag.4)

- La società cooperativa agricola deve inviare al socio la fattura elettronica con modalità differente dal Sistema di interscambio?

Nel rispondere Agenzia delle Entrate ha chiarito che la società cooperativa agricola di conferimento **può emettere la fattura per ogni singolo socio utilizzando una distinta numerazione per ciascun conferente (es. 1/Cop__, 2/Cop__, ecc).**

In tal modo, le fatture emesse dalla cooperativa per conto del socio risulteranno progressive con riferimento al singolo socio, e saranno distinte da **tutte le altre fatture emesse dal socio stesso ad altri clienti, che seguiranno una numerazione progressiva diversa** (ad esempio per gli altri clienti il socio numererà le fatture con **1, 2, 3**, ecc.).

In merito alle altre domande, nel predisporre la fattura elettronica la cooperativa può inserire il proprio indirizzo telematico (per esempio il proprio indirizzo PEC o il proprio codice destinatario) come indirizzo del destinatario della fattura: in tal caso, affinché il socio abbia un esemplare della fattura, la cooperativa deve:

1. **comunicare al produttore agricolo socio di avere emesso la fattura**
2. **trasmettergli tramite email o altro strumento ritenuto utile duplicato del file XML** della fattura elettronica o copia in formato PDF della fattura eventualmente con la relativa ricevuta di avvenuta consegna pervenuta dal SdI,
3. ricordare al socio che può consultare o **scaricare la fattura elettronica** anche nella propria area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".

Queste stesse indicazioni sono state ribadite dall'Agenzia delle Entrate il **18 marzo 2019** con tre diverse risposte di consulenza giuridica.



LIPE 2019

La presentazione della Comunicazione relativa alle liquidazioni periodiche Iva del 4 trimestre 2018 prevista per il 28 febbraio 2019 è **stata spostata al 10 aprile 2019** dal Dpcm 27/2/2019 pubblicato in GU il 5 marzo.

Le altre scadenze del 2019 sono le seguenti e riguardano sia i contribuenti mensili che trimestrali:

- 1° trimestre - 31 maggio 2019,
- 2° trimestre - 16 settembre 2019,
- 3° trimestre - 30 novembre 2019 (prorogata al 2 dicembre cade nel giorno di sabato),
- 4° trimestre - 28 febbraio 2020.

L'obbligo è stato introdotto dal decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 (DL 193/2016) assieme ad una serie di misure di contrasto all'evasione in materia di IVA prevedendo adempimenti comunicativi da inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate. Si tratta, in particolare:

- della **comunicazione trimestrale dei dati delle fatture** emesse, di quelle ricevute e registrate, e delle relative note di variazione (cosiddetto spesometro),
- della **comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche IVA** (modello LIPE).

Per quanto riguarda lo **spesometro**, si precisa che l'entrata in vigore dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica ha previsto la soppressione di questo adempimento che è stato "sostituito" dal cd. **esterometro** riferito per alle sole operazioni transfrontaliere. Anche questo adempimento in scadenza per il **28 febbraio è stato prorogato dallo stesso decreto al 30 aprile 2019.** (segue a pag.6)

(segue da pag.5) La comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA LIPE, nonostante l'introduzione della fattura elettronica, resta invece un **adempimento in vigore anche per il 2019**.

L'obbligo di presentazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA ricade su tutti i soggetti passivi IVA, ad eccezione dei soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

Inoltre, non ricorre l'obbligo di invio in assenza di dati da indicare per il trimestre: si pensi, ad esempio, ai contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva.

L'obbligo, invece, sussiste nell'ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare, il contribuente è esonerato dalla presentazione del modello LIPE.

Attenzione va prestata al fatto che l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro, ridotta alla metà se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza di legge.

Se si sono commessi errori nella compilazione delle comunicazioni periodiche o anche in caso di omissione, occorre in sede di dichiarazione Iva annuale compilare il quadro VH (Risoluzione n. 104/E/2017). In tal caso, vanno indicati tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione. Qualora i dati omessi, incompleti o errati non rientrino tra quelli da indicare nel presente quadro VH, questo non va compilato.



REDDITO D'ALLEVAMENTO: PARAMETRI E NUOVE SPECIE

Il dipartimento Finanze, con un avviso pubblicato sul proprio sito, ha comunicato che è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il **decreto 15 marzo 2019**, emanato dal ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il ministero delle Politiche agricole alimentari forestali e del turismo, concernente **la determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2018–2019**. L'emanazione del decreto è prevista dall'art.32, comma 3, e dall'art.56, comma 5, del Tuir, ogni due anni, al fine di individuare:

- per ciascuna specie animale, il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2, dell'art. 32 del Tuir, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata;
- il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato e un coefficiente moltiplicatore da applicare allo stesso valore medio, idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi. Tali valori servono a determinare il reddito d'impresa derivante dall'allevamento di animali eccedente il suddetto limite.

Il nuovo decreto conferma sostanzialmente anche per il biennio 2018-2019 i parametri definiti dal DM 20/4/2006 necessari al fine della determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali nel limite di cui all'art.32 comma 2 (reddito agrario) e dall'art.56, comma 5 (reddito d'impresa), del Tuir.

Novità presente nel decreto è **l'inserimento**, ai fini delle imposte sui redditi, tra le attività idonee a generare reddito agrario se effettuata nei limiti previsti, dell'allevamento di:

- tartarughe da riproduzione** (oppure lunghezza del carapace maggiore di 20 cm);
- tartarughe da 0 a 9 anni** (oppure lunghezza del carapace minore di 20 cm);
- camelidi (alpaca, lama e guanaco)**.



ALLEVAMENTO ECCEDENTARIO NON DICHIARATO

La Corte di Cassazione, con la **sentenza n. 1126 del 18.01.2018** ha **legittimato** un **accertamento induttivo** nei confronti di un **imprenditore agricolo** individuale esercente l'attività di **allevamento di animali** che **non aveva proceduto a dichiarare il reddito** derivante dall'esercizio dell'attività in misura **eccedente rispetto** ai parametri individuati dall'**articolo 32, comma 2, lett. b), Tuir**.

Come noto, l'attività di **allevamento di animali** rappresenta, per effetto di quanto previsto dall'**articolo 2135 cod. civ.**, nella versione scaturente dalla riforma attuata a mezzo del **D.Lgs. 228/2001**, una delle **attività agricole** cosiddette *ex se*.

La **riforma dell'imprenditore agricolo** ha portato con sé rilevanti novità.

Per quanto riguarda l'**allevamento** si segnala come esso, se **prima** faceva riferimento al **bestiame**, **adesso**, accogliendo l'indirizzo dottrinale e giurisprudenziale maggioritario, fa riferimento agli **animali**, **eliminando** in tal modo la **questio** relativa alla ricomprensione o meno dell'insieme degli **animali** c.d. di **bassa corte** (galline, oche, tacchini, etc.) tra quelli allevabili dall'imprenditore agricolo.

Tuttavia, tale modifica, stante una stretta interpretazione lessicale, ha di fatto **esteso** l'attività **agricola** dell'allevamento a una pletora di **animali** che nella realtà hanno **poca attinenza** con il mondo rurale (per un'analisi dettagliata della problematica interpretativa si rimanda a un recente arresto della **Corte di Cassazione**, la **sentenza n. 12394/2017**, con cui viene rimessa al Tribunale ordinario e non alla Sezione specializzata agraria una vertenza in merito alla concessione in locazione di un fondo per l'allevamento di cani e gatti da affezione).

Ma la riforma del 2001 ha portato con sé anche l'**introduzione** del concetto di **ciclo agrobiologico** che contraddistingue le **attività agricole ex se**; infatti, la coltivazione del fondo, la selvicoltura e l'allevamento di animali, per essere considerate quali attività agricole **devono necessariamente** prevedere la **cura** e lo **svolgimento** di un **ciclo biologico** o una **fase necessaria** dello stesso, andando di fatto, l'**elemento vita**, a **sostituirsi quale presupposto imprescindibile** al **fattore terra** che diviene solo potenziale.

Da un punto di vista **fiscale**, l'**allevamento di animali** trova **copertura** nel **reddito agrario**; **tuttavia**, il Legislatore, conscio dell'evoluzione nelle tecniche riproduttive e di allevamento che portano a un'attività spesso di tipo intensivo, ha individuato un **limite di capi allevabili**, superato il quale si viene a produrre un reddito eccedente le potenzialità del terreno.

In particolare, ai sensi dell'**art. 32, comma 2, lett. b), Tuir** l'**allevamento di animali** trova piena copertura nel reddito agrario nel limite dei **capi allevabili** con **mangimi** ottenibili per **almeno 1/4 dal terreno**.

Per l'**eccedenza**, nel caso di esercizio dell'attività in forma individuale o collettiva a mezzo di società semplice o ente non commerciale, è possibile azionare l'**art. 56, comma 5, Tuir** con il quale è prevista una **tassazione** comunque **forfettizzata** del reddito derivante dai capi allevati in misura eccedentaria.

Tuttavia, il terzultimo periodo del **comma 5** prevede che *“Il contribuente ha facoltà, in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi delle disposizioni del presente comma.”*

In altri termini, nel caso di specie, il contribuente doveva dichiarare un reddito agrario ai sensi dell'**art. 32 Tuir** per la quota di animali allevabili con mangime ottenibile almeno per 1/4 dai fondi posseduti e/o condotti: valori desumibili da ultimo con il **D.M. 15/06/2017**.

L'**eccedenza**, alternativamente doveva essere dichiarata, in prima battuta azionando le previsioni di cui all'**art. 56, comma 5, Tuir** o, (*segue a pag.8*)

(segue da pag.7) in alternativa optando per la **determinazione analitica** quale differenza costi-ricavi.

La **sentenza** in commento, correttamente afferma che tale regola **si applica** “*nelle ipotesi, fisiologiche, di corrispondenza tra reddito dichiarato e reddito effettivo dell’impresa di allevamento, ma certamente non già in quelle patologiche ... in cui sussistono i presupposti per l’accertamento induttivo previsto dall’articolo 39, comma 2 del d.P.R. n. 600/1973.*”.

Tale è il caso in cui l’allevatore **non dichiara** fedelmente il numero di **capi allevati**, omettendo l’esistenza di un reddito eccedentario e, di conseguenza, **legittimando l’accertamento induttivo**.

Parimenti, sempre nel comparto dell’allevamento di animali, è azionabile un **accertamento induttivo** quando **non viene tenuto il registro di carico-scarico** dei capi di cui all’**art. 18-bis DPR n.600/1973** (in tal senso **Cassazione n. 13476/2001**).

Si ricorda che tale **registro** diventa **obbligatorio** solamente **al superamento** del numero di capi allevabili con mangimi ottenibili almeno per ¼ dai fondi nell’ipotesi di esercizio dell’attività in forma individuale o tramite società semplice o ente non commerciale, **mentre** è sempre **obbligatorio, a prescindere** dal numero di capi allevati, quando l’attività è esercitata tramite **Snc, Sas o società di capitali**, come prescritto dall’**art. 2, comma 4, D.L. 90/1990** e confermato dall’Amministrazione finanziaria con **circolare 11/1991** in cui è stato affermato che, per i soggetti sottoposti al regime di **contabilità ordinaria**, tale registro va ad aggiungersi alle **scritture contabili** prescritte dallo stesso **DPR n.600/1973**.



L'ISA ANCHE PER LE IMPRESE AGRICOLE

Tra i 175 modelli relativi all’ISA (**Indici sintetici di affidabilità**) approvati con Provvedimento del 30 gennaio 2019 si trovano due modelli dedicati all’agricoltura.

I modelli individuano i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per i periodi di imposta 2018 e 2019 da utilizzare per il periodo di imposta 2018.

Gli indici sintetici di affidabilità, che si applicano per la prima volta sui redditi 2018, sono indicatori che, misurando attraverso un metodo statistico- economico, dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, fornendo una sintesi di valori tramite i quali sarà possibile verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti. Verrà dato un voto da 1 a 10 e chi sarà ritenuto corretto e affidabile verrà premiato con una serie di semplificazioni come l'esonero del visto di conformità per compensare i crediti, l'esonero delle prestazioni di garanzia per i rimborsi, l'esclusione dall'applicazione di accertamenti sintetici ed altre agevolazioni che verranno individuati in un provvedimento di prossima emanazione.

Gli ISA previsti per le imprese agricole **sono applicabili solo** alle imprese agricole che determinano il reddito in maniera ordinaria e **non a quelle** che determinano il reddito con i criteri fondiari o forfettari e quindi la gran parte delle imprese agricole dovrebbe rimanerne esclusa.

Dalla lettura dell’art. 2, comma 1 lett. b) del suindicato D.M. 28/12/2018 si evince infatti che sono esclusi dall’applicazione dell’ISA, “i contribuenti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfettari”. I modelli dedicati all’agricoltura sono:

- **AA01S-Coltivazioni agricole, silvicoltura ed utilizzo di aree forestali,**
- **AA02S - Produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi.**

NUOVO MOD.IVA TR

Con Provvedimento del 19/03/2019 n. 64421 l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo **modello IVA TR**, con le relative istruzioni, **da utilizzare per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale**.

Il nuovo modello sostituisce quello emanato con il provvedimento del 4 luglio 2017 e **dovrà essere utilizzato a partire dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva relativo al primo trimestre 2019**.

Si ricorda che i contribuenti Iva che hanno realizzato nel trimestre **un'eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro** e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l'utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi), devono presentare il modello TR.

Il modello deve essere presentato **esclusivamente per via telematica**, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati ad Entratel, **entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre** di riferimento, ossia entro:

- il 30 aprile;
- il 31 luglio;
- il 31 ottobre.



COMUNICAZIONE ENEA PER GLI INTERVENTI 2019

Dall'11/3/2019 **sono operativi i siti: ENEA 2019** per la trasmissione dei dati per gli interventi di risparmio energetico **con fine lavori nel 2019 che possono beneficiare dei cosiddetti ecobonus e/o bonus casa**.

I siti sono entrambi raggiungibili dalle pagine detrazionifiscali.enea.it e acs.enea.it o dalla home page ENEA enea.it.

Come specificato nel comunicato stampa, sarà possibile inviare la **documentazione degli interventi** che accedono alle detrazioni fiscali per:

- **riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente** (ex legge 296/2006) con incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80% e 85% (<https://ecobonus2019.enea.it>),
- **risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili** (ex art.16 bis del DPR 917/86) che usufruiscono delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie (<https://bonuscasa2019.enea.it>).

Per aiutare gli utenti a risolvere problemi di natura tecnica e procedurale, sul portale ENEA acs.enea.it sono disponibili risposte alle domande più frequenti (FAQ), un vademecum e la normativa di riferimento.

Inoltre, per particolari esigenze ENEA ha creato un **"finestra per il cittadino"**: il lunedì (dalle 12.00 alle 15.50) e il mercoledì (dalle 10.30 alle 14.00) sulla pagina acs.enea.it/contatti è possibile inviare quesiti ai consulenti enea cliccando sui link di colore verde.

Si ricorda che per gli interventi di ristrutturazione **che NON comportano risparmio energetico**, non è necessario inviare nulla.

Il termine per la trasmissione dei dati all'ENEA è di 90 giorni dalla data di fine lavori. Per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra l'1 gennaio 2019 e l'11 marzo 2019, il termine di 90 giorni decorre dal 11/3/2019:

Fine lavori	Termine comunicazione ENEA
Dal 1/1/2019 al 11/3/2019	10/06/2019 (90 gg dal 11/3/2019)
Dal 12/3/2019	90 gg dalla fine lavori



LIMITI SPESE PER UNIVERSITA' NON STATALI

E' stato pubblicato in G.U. del 19 marzo 2019, il Decreto 28 dicembre 2018 del Ministero dell'Istruzione che stabilisce **i limiti di spesa detraibile per il periodo d'imposta 2018** (Dichiarazione 730/2019 e Modello Redditi PF 2019), **delle tasse e contributi** di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Università non statali o per la partecipazione a corsi di dottorato, di specializzazione e a master universitari di primo e secondo livello.

In particolare, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca **ha confermato per il 2018 gli importi** previsti dal Decreto 23 dicembre 2016, distinti in base:

- **all'area disciplinare** di afferenza dei corsi (medica, sanitaria, scientifico-tecnologica e umanistico-sociale);
- **alla sede territoriale** dei corsi in Regioni del Nord, Centro, Sud e Isole.

I limiti di spese detraibili dall'imposta per il 2018 sono gli stessi stabiliti per l'anno precedente, individuati, per ciascuna area disciplinare di afferenza e regione in cui ha sede l'Ateneo presso il quale è presente il corso di studio:

- area medica nord (3700 euro), centro (2900 euro), sud e isole (1800 euro);
- area sanitaria nord (2600 euro), centro (2200 euro), sud e isole (1600 euro);
- area scientifico-tecnologica nord (3500 euro), centro (2400 euro), sud e isole (1600 euro);
- area umanistico-sociale nord (2800 euro), centro (2300 euro), sud e isole (1500 euro).

Con lo stesso Decreto, il MIUR ha definito l'importo massimo detraibile delle spese sostenute dagli studenti **iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello**:

- nord (3700 euro), centro (2900 euro), sud e isole (1800 euro).

Ricordiamo che agli importi di cui sopra va sommato, **l'importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio**.

Il modello

RLI

Richiesta di registrazione contratti di locazione e affitto di immobili



IL NUOVO MODELLO RLI

Dal 20 marzo 2019 è possibile utilizzare il nuovo modello RLI (Provvedimento n.64442 del 19/3/2019), che l'Agenzia delle Entrate ha approvato con Provvedimento n.64442 del 19/3/2019, per la **“Richiesta di registrazione e adempimenti successivi - contratti di locazione e affitto di immobili”**.

Il modello RLI è utilizzato per richiedere la **registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili** ed eventuali proroghe, cessioni, subentri e risoluzioni con il calcolo delle relative imposte e di eventuali interessi e sanzioni, nonché per **l'esercizio dell'opzione o della revoca della cedolare secca**, e per effettuare i seguenti adempimenti:

- comunicazione dei dati catastali ai sensi dell'articolo 19, comma 15, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;
- opzione per il regime della cedolare secca anche per i contratti aventi ad oggetto unità immobiliari commerciali di categoria catastale C/1 e relative pertinenze (art. 1, comma 59, della legge n. 145/2018); *(segue a pag.11)*

(segue da pag.10)

- contestuale registrazione dei contratti di affitto dei terreni e degli annessi “titoli PAC”;
- registrazione dei contratti di locazione con previsione di canoni differenti per le diverse annualità;
- registrazione dei contratti di locazione a tempo indeterminato;
- ravvedimento operoso;
- gestione della comunicazione della risoluzione o proroga tardiva in caso di cedolare secca;
- registrazione dei contratti di locazione di pertinenze concesse con atto separato rispetto all’immobile principale.

Il nuovo modello sostituisce il precedente modello RLI, approvato con il provvedimento del 15 giugno 2017, **a decorrere dal 20 marzo 2019**.

Dal 20 marzo al 19 maggio 2019 saranno accettati sia il modello approvato con il provvedimento del 15 giugno 2017 sia quello approvato con il presente provvedimento, mentre **a partire dal 20 maggio 2019 potrà essere utilizzato esclusivamente il nuovo modello approvato con il presente provvedimento**.

Il modello è **presentato in modalità telematica**, direttamente o per il tramite dei soggetti indicati nell’articolo 15 del decreto direttoriale del 31 luglio 1998, la **presentazione telematica** del modello può essere effettuata **anche presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate** da parte dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione.

In caso di richiesta di registrazione, il modello può essere presentato in via telematica **in forma semplificata** senza l’allegazione della copia del testo contrattuale in presenza delle seguenti fattispecie:

- numero di locatori e di conduttori, rispettivamente, non superiore a tre;
- una sola unità abitativa ed un numero di pertinenze non superiore a tre;
- tutti gli immobili censiti con attribuzione di rendita;
- contratto contenente esclusivamente la disciplina del rapporto di locazione e, pertanto, non comprendente ulteriori pattuizioni;
- contratto stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di un’impresa, arte o professione.



NUOVE TARIFFE INAIL

E' arrivata già da alcune settimane la firma del decreto interministeriale, previsto dalla legge di Stabilità 2019, che introduce le **nuove tariffe ridotte** sull’assicurazione obbligatoria INAIL, **che dovrebbero entrare in vigore da quest'anno**.

Il decreto è fermo alla Corte dei conti e in assenza della pubblicazione in G.U. **le aziende non saranno in grado di verificare** le richieste dell’Istituto e **effettuare i calcoli** dell'autoliquidazione, il cui termine quest'anno è **stato prorogato al 16 maggio**.

Entro quella data infatti il datore di lavoro deve presentare:

- la dichiarazione delle retribuzioni 2018;
- la comunicazione motivata della riduzione delle retribuzioni presunte;
- effettuare il versamento dei premi ordinari dipendenti , dei premi speciali artigiani e marittimi.

Purtroppo anche se l'INAIL sta provvedendo in questi giorni all'invio, **come al solito previsto entro il 31 marzo, della comunicazione dei nuovi tassi applicabili per l'anticipo 2019 e conguaglio 2018**, *(segue a pag.12)*

(segue da pag.11) l'informazione non è ancora disponibile nel Fascicolo aziende sul portale INAIL, come annunciato in un recente messaggio. Inoltre il decreto prevede molte altre novità, tra il **nuovo nomenclatore tariffario** e tali informazioni devono essere al più presto inserite nei programmi informatici aziendali.

Vediamo le principali **novità del decreto in attesa di pubblicazione:**

- **Il taglio medio delle tariffe è pari al 32,72%** e sarà in vigore per il triennio 2019-2021. I dati relativi ai tassi di rischio saranno rivalutati nel 2022. La revisione delle aliquote tiene conto della **riduzione statistica pari a circa il 40% del numero di infortuni** registrati negli ultimi anni, rispetto all'epoca 1995-1997 alla base dal precedente decreto del 2000.
- E' stato **modificato il meccanismo di attribuzione della rischiosità delle lavorazioni** (il cd. nomenclatore tariffario); i nuovi parametri tengono conto ad esempio di nuove attività come ad esempio la produzione di nanomateriali, il ciclo e riciclo dei rifiuti e anche la consegna merci urbana da parte dei rider.
- Con la revisione **le voci tariffarie scendono da 739 a 595**; in alcuni casi i tassi saranno ridotti del 50% rispetto al passato ma in altri casi potrebbero anche provocare aumenti di costo.
- Altra novità è il **calcolo sperimentale di un tasso aziendale basato sulla gravità degli eventi lesivi**, dai quali restano esclusi gli infortuni in itinere, ovvero quelli che possono capitare nel tragitto di andata e ritorno tra la casa e il luogo di lavoro. La sperimentazione è triennale.
- Sono stanziati **nuove risorse (110 milioni annui) per migliorare le prestazioni**; ad esempio le rendite ai genitori o fratelli delle vittime sul lavoro e per l'assegno una tantum in caso di infortunio mortale che passa da 2.160 a 10 mila euro.
- E stata **aggiornata la "Tabella di indennizzo danno biologico"** un aumento al 15% delle indennità erogate in caso di infortuni/malattie con invalidità permanente (si tratta di circa 100 milioni di euro annui).
- Viene **confermata la riduzione del tasso riservata alle aziende che realizzano interventi migliorativi** per la sicurezza in azienda.

Sul proprio sito **INAIL ha anche pubblicato un video tutorial** di circa 5 minuti che spiega tutte le novità.



CAF: "REGIME STAGIONALE" PER I CONTRATTI A TERMINE

Il 20 febbraio 2019 tra Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil è stato sottoscritto l'accordo nazionale sulla definizione **di attività stagionale per i Centri di assistenza fiscale**, che riconferma quanto concordato nell'accordo del 10 febbraio 2010.

Viene ribadito che l'attività dei Caf collegata alle campagne fiscali/previdenziali (compilazione di modelli e dei dichiarativi fiscali) **sono da considerare attività a carattere stagionale**.

Per questo, i contratti a tempo determinato e i contratto di somministrazione a tempo determinato **vanno esclusi dalle limitazioni quantitative**, tipiche delle assunzioni a termine che possono riguardare la necessità di individuare una motivazione in fase di rinnovo, e tutti gli altri requisiti richiesti al normale contratto a termine recentemente modificato dal Decreto Dignità.

L'accordo, ricorda comunque, che questa deroga operata dalla contrattazione collettiva, **non comporta una esclusione dall'obbligo di contribuzione aggiuntiva** prevista in caso di assunzioni a termine, compresa la nuova quota pari a 0,50% da aggiungere ad ogni rinnovo.

(segue a pag.13)

(segue da pag.12) Le parti hanno concordato inoltre che i lavoratori assunti a tempo determinato stagionale per lo svolgimento di adempimenti legati a specifiche necessità dei Caf, possono godere del **diritto di precedenza rispetto alle assunzioni per le campagne successive**, a condizione che ne dichiarino la volontà in forma scritta entro tre mesi dalla conclusione del rapporto di lavoro.



NUOVI MODELLI PER LA GESTIONE AZIENDE AGRICOLE

L'Inps il 20 marzo (messaggio n.1162/2019) ha comunicato il rilascio di **nuovi modelli di comunicazione per la Gestione Agricola**, nell'ambito delle applicazioni "*Cassetto Previdenziale Aziende Agricole*" e "*Cassetto Previdenziale Autonomi in Agricoltura*", disponibili sul sito internet dell'Istituto, e ricorda che le comunicazioni dovranno essere trasmesse solo tramite il canale "**Comunicazione Bidirezionale**", per consentire l'archiviazione delle informazioni nel fascicolo aziendale.

I nuovi modelli disponibili sono in particolare:

- **Pagamento effettuato:** con cui il contribuente, a seguito del ricevimento di un avviso bonario, comunica all'Istituto l'avvenuto versamento del periodo contributivo richiesto.
- **Rateazione:**
 1. Pagamento Prima Rata da utilizzare per l'invio della copia del versamento della prima rata di una rateazione. Infatti il contribuente, dopo aver ricevuto la comunicazione di accoglimento della rateazione con il piano di ammortamento, è tenuto ad inviare entro 10 giorni dalla notifica la copia dell'avvenuto pagamento quale accettazione del piano stesso.
 2. Estinzione Anticipata nel caso il contribuente intenda anticipare il versamento di un piano di ammortamento rateale già accordato. Nel caso in cui la Struttura territoriale non rilevi motivi ostativi al pagamento in unica soluzione del residuo dovuto, al richiedente sarà trasmessa la lettera contenente il calcolo del residuo dovuto e la data prevista per il pagamento. la trasmissione di queste tipologie è possibile sia dal "*Cassetto Previdenziale Aziende Agricole*" che dal "*Cassetto Previdenziale Autonomi in Agricoltura*".
- **Rettifica DMAG:** invece deve essere utilizzato nei casi in cui l'azienda abbia necessità di modificare, esclusivamente in diminuzione, il calcolo contributivo ricevuto per un determinato periodo contributivo, a fronte del quale siano stati indicati dati errati. In particolare, la comunicazione può riguardare le seguenti motivazioni:
 - errata compilazione del quadro dichiarazioni;
 - errata indicazione part-time;
 - errata indicazione Tipo Contratto;
 - errata indicazione giornate/retribuzione;
 - errata indicazione Tipo Ditta;
 - errata indicazione zona tariffaria. Per ogni tipologia è presente uno specifico modulo di dichiarazione da scaricare e allegare alla comunicazione compilato non che l'istanza per chiedere il ricalcolo . Tale tipologia di modello è presente esclusivamente nel "*Cassetto Previdenziale Aziende Agricole*".

L'istituto ricorda anche che in entrambi i cassetto previdenziali è presente l'opzione di "**Domande Telematiche**", che costituisce l'unica modalità di trasmissione delle istanze relative alla richiesta di rateazione, rimborso, compensazione contributiva, riemissione del modello "F24", regolarizzazione spontanea, sospensione ed esonero contributivo (nel caso di calamità), riduzione delle sanzioni civili.



Scadenze di APRILE

10 aprile

Datori di lavoro domestico: versamento dei contributi Inps relativi alle colf riferiti al 1 trimestre 2019.

15 aprile

Fatturazione differita: termine ultimo per l'emissione e registrazione delle fatture differite relative alla cessione di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto emesso nel mese di marzo.

16 aprile

Iva Mensile: scade oggi il versamento dell'Iva relativa al mese di marzo per i contribuenti con contabilità Iva mensile al netto dell'acconto versato.

Pagamento dell'Accisa: versamento dell'accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi al consumo nel mese di marzo.

Irpef sostituti d'imposta: versamento delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte nel mese di marzo sui redditi da lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni, collaborazioni occasionali e coordinate e continuative.

Contributi Inps gestione separata: termine di versamento del contributo del 24% o 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a marzo a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a marzo agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.

Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento delle ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente operate dai condomini sui corrispettivi nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa o attività commerciali non abituali se di importo pari o superiore a € 500.

Contributi Inps pescatori autonomi: scade il termine di versamento dei contributi dovuti mensilmente da parte dei pescatori autonomi.

Affitti brevi: versamento delle ritenute (21%) operate a marzo sull'ammontare dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di un immobile da locare.

Contributi Inps su collaborazioni e retribuzioni: termine di versamento dei contributi relativi al mese precedente.

26 aprile

Datori di lavoro agricoli: versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli.

Enpaia Denuncia mensile: termine di presentazione da parte dei datori di lavoro della denuncia mensile per gli impiegati agricoli (DPA/01).

Elenchi Intra-cee (contribuenti mensili e trimestrali): presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a marzo (soggetti mensili) e al primo trimestre (soggetti trimestrali) considerando le nuove soglie).

Si rammenta che l'Agazia delle Entrate con il Provvedimento 25/9/2017, ha soppresso i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi). Tuttavia per i soggetti che non sono obbligati all'invio mensile possono scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.

30 aprile

Contratti di locazione: entro oggi dev'essere effettuato il versamento dell'imposta di registro sui contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/4/2019 (che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca").

MUD: termine per la presentazione della denuncia dei rifiuti pericolosi alle Camere di Commercio.

Modello IVA 2019: invio telematico diretto o tramite intermediari abilitati della dichiarazione IVA relativa al 2018.

Uniemens telematico: termine di presentazione in via telematica all'Inps dei dati relativi (EMENS) e contributivi (DM10) relativi alle retribuzioni dei dipendenti e dei collaboratori
scade oggi il termine per l'invio telematico del modello E-MENS relativo al mese di precedente.

Occupazione spazi pubblici: versamento della 2° rata della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap).

